



Aspettando Godot

Quale bilancio per i comuni nel 2015

A cura di Matteo Barbero

Chivasso, 16 maggio 2015

Termine bilanci

~~31 marzo 2015~~

~~31 maggio 2015~~

30 luglio 2015

...

31 dicembre anno precedente?

2007	30 aprile
2008	31 maggio
2009	31 maggio
2010	30 giugno
2011	31 agosto
2012	30 ottobre
2013	30 novembre
2014	30 settembre.

Intanto...

- Il Documento unico di programmazione (DUP) è presentato al Consiglio, entro il 31 luglio di ciascun anno...
- Quindi entro il 31 luglio 2015 dovrà essere presentato il DUP ... 2016-2018!

Decreto “Godot” (1)

- Dovrebbe essere emanato lunedì il tanto atteso (almeno da Pasqua) decreto legge sulla finanza locale.
- Quella del decreto correttivo primaverile è ormai quasi una prassi, dopo il D.L. 16/2012 (Imu) e il D.L. 16/2014 (Tasi).
- Quest’anno, il menù è ancora più ricco...

Decreto “Godot” (2)

- **Restyling delle regole del Patto e alleggerimento delle sanzioni.**
- Erogazione di un acconto di cassa (pari all'8% IMU ad aliquota base).
- Possibilità di escludere dal computo i ritardi sui pagamenti tardivi oggetto di specifico intervento normativo (D.L. 35/2013).
- Proroga (l'ennesima) della riforma della riscossione (e quindi prosecuzione dei rapporti con Equitalia) al 31.12.2015.
- **Revisione criteri tagli al fondo di solidarietà 2015.**
- Possibilità di rinegoziare i mutui con utilizzo del risparmio annuo in parte corrente, in casi di particolare tensione finanziaria, da motivare.
- **Assegnazione fondo TASI, in misura ancora da quantificare;**
- Non ci sarà invece alcuna proroga in sanatoria circa i termini di approvazione del rendiconto 2014 e riaccertamento straordinario dei residui al 01.01.2015 (termini ormai scaduti).

Patto

Obiettivi

- Il Patto conserva per il momento la sua architettura basata sul saldo di competenza mista, costruito, come ormai noto, considerando accertamenti e impegni per entrate e spese correnti e riscossioni e pagamenti per quelle in conto capitale.
- In base a quanto previsto dal comma 489 della L. 190/2014,, il saldo finale non dovrà risultare superiore all'obiettivo assegnato a ciascun ente, che dovrà essere calcolato applicando alla spesa corrente media registrata nel triennio 2010-2012 (fino al 2014,il riferimento era al 2009-2011) i seguenti coefficienti:
 - ✓ per i comuni 8,6% nel 2015 e 9,15% dal 2016;
 - ✓ per le province 17,2% nel 2015 e 18,03% dal 2016.
- Si tratta di un deciso alleggerimento del Patto, che vale circa il 60% della manovra prevista dalla disciplina pre-vigente.

Obiettivi

- Con l'intesa raggiunta la settimana scorsa dalla Conferenza Stato-Città autonomie locali, però, è stato deciso il restyling delle regole del Patto di stabilità interno 2015 riguardanti i comuni. Il correttivo, ora, deve ancora essere tradotto in norma.
- Diverse le novità in arrivo.
- In pratica, il peso della manovra annuale, che complessivamente vale 3553 milioni, di cui circa 1.800 legati all'obiettivo di Patto e circa 1.700 all'accantonamento relativo al fondo crediti di dubbia esigibilità (fcde) imposto dalle nuove regole contabili, viene diviso in due quote.
- A tale importo si aggiunge anche una “riserva di obiettivo” di 100 milioni per compensare, come previsto dal comma 489 della L. 190/2014, i maggiori oneri connessi ad interventi di messa in sicurezza degli edifici scolastici e del territorio, all'esercizio della funzione di ente capofila ed a sentenze passate in giudicato a seguito di procedure di esproprio o di contenziosi connessi a cedimenti strutturali
- In totale, l'obiettivo finanziario complessivo vale dunque 3653 milioni.

Obiettivi

- La prima quota, pari al 60% del totale (ovvero 2191,8 milioni) è ripartita, come accaduto fino ad oggi, in relazione alla dimensione della spesa corrente dei diversi enti.
- Rispetto a quanto oggi previsto, però, vengono modificate le regole per la determinazione della base per il calcolo degli obiettivi.
- A tal fine, viene considerata la spesa corrente registrata negli anni 2009-2012, mentre ora il riferimento è al triennio 2010-2012. Tuttavia, il valore medio è calcolato con riferimento a tre dei quattro anni considerati, scartando quello con valore massimo. Vengono così sterilizzati i “salti” di spesa occasionali, dovuti ad incrementi eccezionali e non ripetuti.
- Inoltre, la base di calcolo è depurata dalla spesa relativa al servizio rifiuti e da quella riguardante il trasporto pubblico locale.
- Ancora, vengono sterilizzati gli effetti dei tagli subiti in questi anni dai comuni, a partire da quelli imposti dal D.L. 78/2010 (e già dedotti dal calcolo per i comuni ad essi assoggettati, ossia quelli con oltre 5000 abitanti) e fino a quelli previsti dal D.L. 66/2014.

Obiettivi

- Sempre ai fini del riparto della prima quota, sono previsti sconti a favore degli enti che nel periodo 2009-2013 (o 2009-2012 a seconda della disponibilità dei dati) hanno maggiormente ridotto le uscite correnti, mentre per quelli che, al contrario, hanno fatto registrare aumenti oltre la media è introdotto un aggravio.
- Al fine di contenere le variazioni determinate dal procedimento descritto entro limiti di sostenibilità
- finanziaria, si applica una clausola di salvaguardia. Essa impedisce che il Patto si alleggerisca di oltre il 38% rispetto all'obiettivo 2014 riproporzionato, o al contrario cresca di oltre il 20%. In tal modo, si tiene conto anche degli sconti previsti lo scorso anno a favore degli sperimentatori.
- La base di calcolo così corretta è molto più leggera di quella attualmente prevista, per cui il moltiplicatore sale dall'8,6% al 22,56%.

In pratica

spesa corrente media

X

22,56%

–

tagli intervenuti nel quadriennio 2011-2014

=

prima quota di obiettivo

Fondo crediti

- La seconda quota, pari al 40% del totale (1461,2 milioni) invece, viene distribuita in relazione alla capacità di riscossione delle entrate proprie, misurata in base al rapporto fra incassi e accertamenti negli anni 2008-2012 (con esclusione degli anni in cui si sono registrati, per ciascun ente, i valori minimo e massimo).
- Passaggio importante. Il riparto del sacrificio complessivo nelle due quote verrà deciso autonomamente da ogni ente.

In pratica

obiettivo finanziario complessivo

—

fcde stanziato a bilancio

=

obiettivo di Patto 2015

Obiettivi

- **Gli obiettivi finanziari complessivi di ogni comune già stati definiti. A questi, ogni ente dovrà sottrarre l'importo del fcde stanziato a bilancio. Per il 2016-2018 +7,5%.**
- Con questa metodologia, le amministrazioni sono incentivate a far emergere le loro effettive criticità in sede di riaccertamento straordinario dei residui (primo passo per l'avvio della nuova contabilità armonizzata), in quanto ad un maggior fcde corrisponderà un minore obiettivo di Patto. In questa logica, si comprende anche la premialità prevista a favore degli enti con maggiore capacità di riscossione, i quali avranno un fcde basso e quindi un obiettivo di Patto più elevato.
- Da questo punto di vista, la metodologia è senz'altro virtuosa. Essa, tuttavia, non brilla per comprensibilità ma, al contrario, è difficile da comprendere e soprattutto da far comprendere agli amministratori. Sul punto, è necessario chiarire che l'aumento della percentuale su cui determinare l'obiettivo non deve essere letto come un aumento della manovra a carico degli enti, ma rappresenta l'esigenza di tener conto dell'insieme dei principali vincoli finanziari sul comparto e su ciascun comune.

Obiettivi

- Infine, i 100 milioni della riserva di obiettivo verranno ripartiti in questo modo:
 - ✓ spese per eventi calamitosi: 10 milioni
 - ✓ spese per interventi di messa in sicurezza degli edifici scolastici e del territorio: 40 milioni
 - ✓ spese per esercizio della funzione di ente capofila: 30 milioni
 - ✓ oneri per sentenze passate in giudicato a seguito di contenziosi connessi a cedimenti strutturali e, in via residuale, di procedure di esproprio: 20 milioni
- Il riparto verrà operato in base alle richieste effettuate dai comuni attraverso il sistema web della Ragioneria generale dello Stato entro un termine che sarà fissato mediante decreto del Mef.
- Nel caso degli enti capofila, il meccanismo verrà coordinato con quello di cui all'art. 31, comma 6-bis, della L. 183/2011.

Patto regionale

- Con DGR n. 8-1336 del 27.4.2015 la Regione Piemonte ha dato attuazione al Patto verticale incentivato.
- Gli spazi finanziari assegnati, ammontano ad euro 29.160.000, di cui euro 18.064.000 a favore dei comuni e euro 11.096.000 a favore di province e città metropolitane. Tale riparto non satura il plafond assegnato, pari ad euro 84.034.919,24, di cui 63.026.189,43 a favore dei comuni e 17.506.574,55 a favore di province e città metropolitane.
- Le quote assegnate devono essere utilizzate esclusivamente per il pagamento debiti commerciali di parte capitale maturati alla data del 30 giugno 2014.
- Ulteriori assegnazioni dipendono dalle disponibilità regionali e da correttivi della normativa statale.

Patto regionale

- Anche nel 2015 sarà prevista la possibilità di operare aggiustamenti in corso d'anno.
- Infatti, le regioni, sulla base delle informazioni fornite dagli enti locali entro il 15 settembre, potranno, previo accordo con i medesimi enti, procedere alla rimodulazione delle assegnazioni per consentire un aumento dei pagamenti in conto capitale, sempre fermo restando l'obiettivo del pareggio complessivo a livello regionale.
- A tal fine, ogni regione, entro il termine perentorio del 30 settembre, dovrà definire e comunicare ai rispettivi enti locali i nuovi obiettivi di saldo assegnati e al Mef gli elementi informativi occorrenti per la verifica del mantenimento dell'equilibrio dei saldi di finanza pubblica.

Patto regionale

- Alle medesime scadenze del 15 aprile e del 15 settembre, gli enti locali possono anche comunicare gli spazi finanziari che sono disposti a cedere.
- Dal 2015, infatti, si applicherà una sorta di Patto territoriale integrato, che consentirà scambi fra quote all'interno di ciascun sistema regionale, ad invarianza dell'obiettivo aggregato. Tale disciplina sostituisce quella (mai applicata) di cui all'art. 32, comma 17, della L. 183/2011 (che viene abrogato). Essa di fatto pare destinata a superare anche il Patto orizzontale, sia nazionale (art. 4-ter del D.L. 16/2012) che regionale (art. 1, comma 141, della L. 220/2010), anche se tali meccanismi non vengono espressamente cancellati.

Deroghe

- La legge di stabilità 2015 conferma quasi tutte le esclusioni dal Patto già previste per il 2014, fatta eccezione per quella prevista dall'art. 1, comma 535, della L. 147/2013, che tanti problemi applicativi ha creato (ne parliamo dopo).
- In aggiunta, viene introdotta una deroga a favore delle province e città metropolitane per le spese nell'edilizia scolastica, per un importo di 50 milioni annui nel biennio 2015-2016. La misura si somma a quella di cui all'art. 48, comma 1, del D.L. 66/2014 (che fino al 2015 vale 122 milioni di euro annui).

Patto e convenzioni

- Per quest'anno, è previsto un duplice meccanismo di rimodulazione:
- entro il 31 gennaio da parte del Mef, come visto in precedenza;
- ex art. 31, comma 6-bis, della L. 183/2011 (comunicazione all'Anci entro ?).

Patto e nuova contabilità

- La coesistenza fra competenza mista e competenza finanziaria potenziata impone alcuni accorgimenti nel calcolo del saldo di Patto, con riguardo all'istituto del fondo pluriennale vincolato di parte corrente.
- Come chiarito dalla Faq Arconet n. 28, l'ammontare degli accertamenti di parte corrente considerato ai fini del saldo di Patto deve essere incrementato dell'importo definitivo del fondo pluriennale vincolato di parte corrente iscritto tra le entrate del bilancio di previsione ed è nettizzato dell'importo definitivo del fondo pluriennale di parte corrente iscritto tra le spese del medesimo bilancio di previsione.

Patto e nuova contabilità

- Per cui avremo:

Accertamenti correnti

=

Accertamenti titoli I, II e III

+

Fondo pluriennale di parte corrente (previsioni definitive di entrata)

-

Fondo pluriennale di parte corrente (previsioni definitive di spesa)

- Ai fini del calcolo sopra indicato si fa riferimento ai valori al netto delle entrate escluse dal Patto.

Patto e nuova contabilità

- In generale, la reiscrizione su anni successivi di impegni correnti finanziati da entrate vincolate, ai fini del Patto, un effetto neutro visto che essi saranno coperti da applicazione fondo pluriennale vincolato.
- Viceversa, la reiscrizione di impegni correnti finanziati da entrate non vincolate determina, in termini di Patto (come di bilancio) un effetto negativo, visto che dovranno essere coperti da risorse di competenza degli esercizi futuri. È necessario, pertanto, porre particolare attenzione, anche nel corso dell'esercizio, all'evoluzione pluriennale delle somme reiscritte e finanziate dal fondo pluriennale vincolato, gestibile prima del riaccertamento dei residui con “variazioni di esigibilità”.
- Inoltre, l'obbligo di collegare, sul piano temporale, l'accertamento all'effettiva esigibilità, determina anche degli evidenti effetti sul saldo di Patto.
- Minori problemi comportano le risorse di parte capitale, che ai fini Patto continueranno a rilevare in termini di cassa.

Tributi

Il quadro

- Rinvio (probabilmente al 2016) della local tax.
- Conferma per il 2015 della Iuc, dell'addizionale Irpef e dei tributi minori.
- Importanti novità in materia di accertamento, riscossione e sanzioni, oltre che di fiscalità passiva.

Imu

- Confermata la struttura del tributo applicato nel 2014, incluso il suo carattere "ibrido" per effetto dell'applicazione della quota di riserva statale sugli immobili ad uso produttivo appartenenti alla categoria catastale D.
- Gli aspetti che meritano particolare attenzione, per quanto concerne l'applicazione del tributo per il 2015, riguardano:
 - 1) la questione dell'imposizione sui terreni agricoli;
 - 2) il trattamento tributario delle abitazioni possedute dai cittadini italiani residenti all'estero;
 - 3) le regole relative alla determinazione delle rendite catastali degli immobili dotati di impianti o macchinari "fissi".

Imu terreni

- Riferimenti normativi
- ✓ D.M. 28 novembre 2014 (sospeso dal TAR Lazio con decreto n. 6651 del 22 dicembre 2014)
- ✓ D.L. 185/2014
- ✓ Art. 1, commi 692 e 693, L. 190/2014
- Risoluzione n. 2/DF/2015

Imu terreni

- A regime, l'unico criterio per distinguere i terreni soggetti all'imposta da quelli esenti è la classificazione Istat. Quindi, sono definitivamente abbandonati il criterio altimetrico e la divisione in tre fasce operata dal citato D.M. 28 novembre 2014.
- Per il solo anno 2014, non è comunque dovuta l'Imu per i terreni esenti in virtù del citato D.M. 28 novembre 2014 e che, invece, risultano imponibili per effetto dell'applicazione dei nuovi criteri.
- Per il medesimo anno 2014, resta ferma l'esenzione per i terreni a immutabile destinazione agro-silvo-pastorale a proprietà collettiva indivisibile e inusucapibile che, sempre in base al D.M. 28 novembre 2014, non ricadano in zone montane o di collina.
- Il termine per il versamento dell'imposta complessivamente dovuta per il 2014 era fissato al 10 febbraio 2015.

Imu terreni

- Sia per il 2014 che per il 2015, pertanto, sono esenti dall'Imu:
 - a) i terreni agricoli, nonché quelli non coltivati, ubicati nei comuni classificati totalmente montani;
 - b) i terreni agricoli, nonché quelli non coltivati, posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola, ubicati nei comuni classificati parzialmente montani;
 - c) i terreni agricoli, nonché quelli non coltivati, ubicati nei comuni classificati parzialmente montani, posseduti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola e da essi concessi in comodato o in affitto ad altri coltivatori diretti e a imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola.

Imu terreni

- In base alla “clausola di salvaguardia”, per il solo 2014 sono comunque esenti anche le seguenti fattispecie:
 - a) terreni agricoli (anche non coltivati) ubicati i comuni con altitudine superiore a 600 metri (anche se non inclusi nell’elenco Istat);
 - b) terreni agricoli (anche non coltivati) posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali ubicati i comuni con altitudine tra 281 e 600 metri (anche se non inclusi nell’elenco Istat);
 - c) terreni agricoli (anche non coltivati) concessi in comodato o in affitto a coltivatori diretti e a imprenditori agricoli professionali ubicati i comuni con altitudine tra 281 e 600 metri (anche se non inclusi nell’elenco Istat);
 - d) terreni a immutabile destinazione agro-silvo-pastorale a proprietà collettiva indivisibile e inusucapibile che non ricadano in zone montane o di collina.

Imu terreni

- Il D.L. 4/2015 disciplina anche le regolazioni finanziarie conseguenti alla nuova mappa delle esenzioni.
- Nell'allegato A sono riportate le variazioni compensative di risorse relative al 2015 (quindi alla situazione a regime), che, in base a quanto previsto dall'art. 3, comma 7, del D.L. 4/2015, saranno operate sul fondo di solidarietà comunale, per i comuni delle regioni ordinarie, Sicilia e Sardegna, sulle compartecipazioni ai tributi erariali per le altre regioni speciali.
- Nell'allegato B al D.L. 4/2015, sono riportate le variazioni compensative di risorse relative al 2014, che riflettono una situazione parzialmente diversa da quella a regime, visto che per il 2014 rimangono in vita alcune esenzioni previste dal D.M. 28 novembre 2014, poi cancellate dal provvedimento successivo. Infatti, il totale complessivo è più basso di quello indicato nell'allegato A.
- Nell'allegato C, infine, troviamo i rimborsi ai comuni, che ovviamente riguardano l'anno 2014. In pratica, si tratta delle somme decurtate dal fondo o dalle compartecipazioni in vista di un maggiore gettito che non si è verificato in quanto riguardante fattispecie che in base al provvedimento sopravvenuto restano esenti.

Imu terreni

- La risoluzione n. 2/DF/2015 ha chiarito che:
 - 1) l'esenzione per i terreni agricoli concessi in comodato o in affitto a coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali si applica solo se il soggetto concedente sia egli stesso un coltivatore diretto o un imprenditore agricolo professionale;
 - 2) l'aliquota applicabile per il 2014 è lo 0,76%, a meno che il comune non abbia deliberato una specifica aliquota per i terreni (tale non è quella generica per gli altri immobili);
 - 3) ha diritto al rimborso chi ha versato l'Imu per terreni che risultavano imponibili e che, in base a criteri oggi superati dalla nuova norma di esenzione, risultano invece esenti. Resta salva la possibilità di compensare gli importi se il comune ha disciplinato tale facoltà.

Imu terreni

- Rispetto alle modalità di contabilizzazione, l'IFEL ha riconosciuto (dopo qualche incertezza) la possibilità di procedere, anche nel nuovo ordinamento contabile, all'accertamento convenzionale degli importi stimati dal Dipartimento delle Finanze, in attesa degli esiti della verifica prevista dall'art. 1, comma 9-quinquies, dello stesso D.L. 4/2015, da effettuarsi entro il 30 settembre.

Residenti all'estero

- L'art. 9-bis del D.L. 47/2013 ha previsto, con decorrenza dal 2015, un'assimilazione per legge, anche se a condizioni più restrittive della precedente assimilazione facoltativa. Essa, infatti:
- è riservata ad una sola unità immobiliare (anche se pur in precedenza, pur in mancanza di un'espressa previsione normativa, si riteneva che solo un'abitazione potesse beneficiare dell'agevolazione);
- è riservata alle unità immobiliari possedute a titolo di proprietà o di usufrutto;
- riguarda l'unità immobiliare posseduta da cittadini italiani iscritti all'AIRE che siano anche pensionati nei paesi di residenza (requisito di difficile riscontro, specie per quei soggetti ubicati in paesi extraeuropei);
- l'unità immobiliare non deve essere stata oggetto di locazione o anche solo di comodato. La previgente disposizione escludeva invece il beneficio solo nel caso della locazione.

Fabbricati cat. D

- Il comma 244 dell'art. 1 della L. 190/2014 prevede che, nelle more dell'attuazione della riforma del sistema estimativo del catasto dei fabbricati (avviato ai sensi dell'art. 2 della L. 23/2014), la determinazione della rendita catastale avviene secondo le istruzioni della circolare n. 6/2012.
- Tale previsione è stata operata con norma di carattere interpretativo, come evincibile dal richiamo contenuto nel comma 244 alla norma dell'art. 1, comma 2, della L. 212/2000 (statuto del contribuente) .
- Il comma 245 dell'art. 1 della L. 190/2014 ha altresì evidenziato che non sono prese in considerazione dall'Agenzia delle entrate le segnalazioni dei comuni relative alla rendita catastale difformi dalle istruzioni di cui alla circolare n. 6/2012.

Fabbricati cat. D

- La citata circolare n. 6/2012 afferma che " tra le componenti oggetto della stima catastale, per le unità immobiliari a destinazione speciale e particolare, rilevano, oltre alle strutture edilizie, anche le installazioni connesse od incorporate ai fabbricati o comunque stabilmente infisse ad essi".
- Quindi, al fine di valutare quale impianto debba essere incluso o no nella stima catastale, deve farsi riferimento non solo al criterio dell'essenzialità dello stesso per la destinazione economica dell'unità immobiliare, ma anche alla circostanza che lo stesso sia "fisso", in altre parole stabile (anche nel tempo), rispetto alle componenti strutturali dell'unità immobiliare.

Fabbricati cat. D

- Pertanto, nel valore imponibile ai fini dell'Imu (ma anche della Tasi), rientrano anche gli altiforni, le pesse, i grandi impianti di produzione di vapore, i binari, le dighe, i canali adduttori e di scarico, le gallerie e le reti di trasmissione e distribuzione di merci e servizi, nonché gli impianti che, ancorché integranti elementi mobili, configurino nel loro complesso parti stabilmente connesse al suolo o alle componenti strutturali dell'unità immobiliare, quali montacarichi, carri ponte, ascensori, scale, rampe e tappeti mobili.
- Parimenti, sono incluse nella stima anche quelle componenti impiantistiche presenti nell'unità immobiliare che contribuiscono ad assicurare alla stessa un'autonomia funzionale e reddituale, stabile nel tempo, ovvero risultino essenziali per caratterizzarne la destinazione (ad esempio i grandi trasformatori).

Tasi

- Conferma dei limiti massimi delle aliquote per l'anno 2015 nella stessa misura dello scorso anno (art. 1, comma 679, della L. 190/2014).
- Obbligo di invio dei bollettini pre-compilati (art. 1, comma 688, della L. 147/2013)
- Riduzione forfetaria per i residenti all'estero (art. 9bis del D.L. 47/2013).
- Regole di versamento a regime
- Rimangono molti dubbi e incertezze.

Tasi: aliquote

- L'aliquota per ciascuna tipologia d'immobile, sommata all'aliquota dell'IMU, non può superare il limite massimo ammesso per l'IMU dalla legge statale al 31/12/2013;
- l'aliquota massima anche per il 2015 non può superare il 2,5 per mille;
- i comuni hanno la facoltà, anche nel 2015, nella determinazione delle aliquote Tasi di superare i limiti sopra richiamati fino allo 0,8 per mille, a condizione che siano finanziate, relativamente alle abitazioni principali e alle unità immobiliari a esse equiparate, detrazioni d'imposta o altre misure, tali da generare effetti sul carico di imposta Tasi equivalenti o inferiori a quelli determinatisi con riferimento all'Imu relativamente alla stessa tipologia d'immobili, anche tenendo conto di quanto previsto dall'articolo 13 del citato D.L.201/2011.
- Resta valido il limite dell 1 per mille all'aliquota per i fabbricati rurali ad uso strumentale.

	IMU		TASI *	Aliquota massima IMU + TASI
	Comune	Stato		
Abitazioni principali escluse cat. A/1-A/8 e A/9			da 0 a 2,5	2,5
Relative pertinenze			da 0 a 2,5	2,5
Abitazioni principali cat. A/1 - A/8 e A/9	X		da 0 a 2,5	6
Relative pertinenze	X		da 0 a 2,5	6
Immobili cat. D	X	7,6	da 0 a 2,5	10,6
Aree fabbricabili	X		da 0 a 2,5	10,6
Terreni agricoli posseduti da coltivatori diretti	X			10,6
Terreni agricoli posseduti da non coltivatori diretti	X			10,6
Terreni agricoli montani (comuni sopra 600 metri)				
Terreni agricoli montani posseduti da non coltivatori (comuni da 281 a 600 metri)	X			10,6
Terreni agricoli montani posseduti da coltivatori (comuni da 281 a 600 metri)				
Terreni agricoli montani (comuni sotto i 281 metri)	X			10,6
Fabbricati rurali strumentali			1	1
Aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali tassabili non operative	X			10,6
Aree comuni condominiali con detenute o occupate in via esclusiva	X			10,6
Immobili costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e gli immobili non siano in ogni caso locati			da 0 a 2,5	2,5

Tasi: bollettini

- Nel 2015 diviene operativa la previsione contenuta nell'art. 1, comma 688, della L. 147/2013, come modificata dal D.L. 16/2014, in base alla quale: "a decorrere dall'anno 2015, i comuni assicurano la massima semplificazione degli adempimenti dei contribuenti rendendo disponibili i modelli di pagamento preventivamente compilati su loro richiesta, ovvero procedendo autonomamente all'invio degli stessi modelli".
- I comuni dovranno pertanto nel 2015 garantire che il contribuente abbia la possibilità di conoscere l'importo del tributo che lo stesso deve versare. Ciò può avvenire in due modi, utilizzabili anche congiuntamente:
 - ✓ provvedere all'invio ai contribuenti dei modelli di versamento precompilati;
 - ✓ implementare dei sistemi che consentano di rendere disponibili ai contribuenti che ne facciano richiesta i modelli di pagamento preventivamente compilati.

Tasi: bollettini

- Tale adempimento rappresenta un obbligo per i comuni non privo di difficoltà, il cui mancato rispetto peraltro non risulta sanzionato.
- Tale previsione normativa, infatti, non pare alterare, allo stato attuale, il carattere della Tasi di tributo da determinarsi in autoliquidazione da parte del contribuente.

Tasi: residenti all'estero

- L'art. 9-bis, comma 2, del D.L. 47/2014 ha previsto una particolare agevolazione per le abitazioni dei cittadini italiani residenti all'estero. In particolare, per la medesima fattispecie che beneficia dell'equiparazione all'abitazione principale ai fini Imu, la Tasi è ridotta di 2/3, con decorrenza dal 2015.
- L'agevolazione spetta per una ed una sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso.
- La riduzione sopra descritta decorre dall'anno 2015, ed essendo prevista dalla legge non richiede alcun esplicito riconoscimento nel regolamento comunale.

Tasi: versamento

- Le scadenze per il pagamento sono fissate per tutti i comuni in due rate, a prescindere da quando avviene l'approvazione della deliberazione relativa alle aliquote ed alle eventuali detrazioni, scadenti il 16 giugno ed il 16 dicembre dell'anno di riferimento.
- La prima rata del tributo dovrà versarsi sulla base dell'aliquota e delle detrazioni dei dodici mesi dell'anno precedente (come per l'Imu), mentre la seconda rata, a saldo, con le aliquote e le detrazioni approvate dall'ente per l'anno di riferimento, a condizione che le stesse siano inviate al Ministero dell'economia e delle finanze, per il tramite dell'apposito "portale del federalismo fiscale" entro il 21 ottobre, in modo che il Ministero possa provvedere alla loro pubblicazione nel proprio sito internet di cui al D.Lgs 360/1998, entro il 28 ottobre.
- Qualora l'ente provveda all'invio della propria deliberazione entro il sopra citato termine, il saldo andrà conteggiato con le aliquote dell'anno precedente.

Tasi: dubbi

- 1) Problematiche generate dalla pluralità dei soggetti passivi del tributo.
 - Secondo il Mef, ciascun possessore deve eseguire il conteggio del tributo in base alla propria quota di titolarità del diritto reale, tenendo conto dell'aliquota applicabile alla sua situazione.
 - Tuttavia la posizione ministeriale, per quanto autorevole e sicuramente ispirata a ragioni pratiche di semplificazione, non trova conforto nella legge. Laddove quest'ultima avesse voluto prevedere una responsabilità pro-quota dei contribuenti avrebbe potuto farlo esplicitamente, come è accaduto nell'Imu.
 - Molti comuni pretendono dai possessori un adempimento unitario. È sicuramente legittima l'opzione regolamentare, di accettare l'adempimento pro-quota da parte dei possessori, ferma restando comunque la responsabilità solidale in caso di omesso o parziale versamento del tributo.

Tasi: dubbi

- 2) Casi dubbi di soggettività passiva: abitazioni concesse in comodato ai parenti fino al primo grado.
- Dal 2014 la L. 147/2013 (art. 1, comma 707) ha consentito ai comuni la facoltà di equiparare all'abitazione principale (e quindi di escludere dal tributo ove non appartengano alle categorie catastali A/1-A/8-A/9), ai fini dell'IMU, l'unità immobiliare concessa in uso gratuito a parenti fino al primo grado, prevedendo che l'agevolazione operi nell'ipotesi di rendita catastale dell'immobile fino a € 500 o nel caso in cui l'ISEE del comodatario sia non superiore a € 15.000 annui.
 - Secondo il Mef (FAQ n. 19-23-24), in tutti i casi in cui si può parlare di abitazione principale, il soggetto passivo della Tasi è solo il titolare dei diritti reali sull'immobile e non l'utilizzatore. Quindi, nel caso di comodato sopra prospettato, il figlio o il genitore comodatario non sarebbero soggetti passivi del tributo. Anche in questa ipotesi la soluzione scelta dal Ministero non trova conforto nella previsione di legge che, invece, sancisce la soggettività passiva dell'utilizzatore (a prescindere dal titolo) qualora sia diverso dal titolare dei diritti reali sull'immobile.

Tasi: dubbi

- 2) Casi dubbi di soggettività passiva: unità immobiliari assegnate ai soci, per destinarle ad abitazione principale, da parte delle cooperative edilizie a proprietà indivisa e degli alloggi sociali.
- Per il Mef (FAQ n. 19) in tali casi i soci della cooperativa e gli occupanti degli alloggi sociali non sono soggetti all'imposta, in virtù della regola sopra esposta, in quanto tali fattispecie sono da ritenersi equiparate per legge all'abitazione principale.
 - Anche tale interpretazione non trova riscontro nella legge, per due motivazioni. In primo luogo, in quanto la legge stabilisce la soggettività passiva dell'utilizzatore ogniqualvolta esso sia diverso dal titolare di diritti reali sull'immobile. In secondo luogo, anche volendo accettare la tesi ministeriale, non si può non rilevare come ai fini Imu l'art. 1, comma 707, della L. 147/2013, non equipara le fattispecie qui in esame all'abitazione principale, ma semplicemente le esclude dall'applicazione dell'imposta.

Tasi: dubbi

- 2) Casi dubbi di soggettività passiva: abitazioni assegnate agli ex coniugi,
- In caso di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, il Mef pone la soggettività passiva in ogni caso tutta in capo al coniuge assegnatario, ritenendolo titolare di un diritto di abitazione, estendendo anche alla Tasi la finzione giuridica prevista nell'IMU dall'art. 4, comma 12-quinquies, del D.L. 16/2012, in base al quale il coniuge assegnatario è equiparato al titolare del diritto di abitazione.
 - Anche in tale caso la conclusione non appare conforme alla legge, estendendo alla Tasi l'applicazione di una norma speciale prevista per l'IMU e non richiamata nella disciplina del tributo e derogando in tal modo alla regola generale d'individuazione dei soggetti passivi del tributo dettata dal comma 671.

Tasi: dubbi

- 2) Casi dubbi di soggettività passiva: immobile parzialmente concesso in utilizzo a terzi.
- Se il proprietario ha locato solo una parte della sua abitazione a un altro soggetto, secondo il Mef (FAQ n. 17), l'inquilino è tenuto al versamento della sua quota (dal 10% al 30% dell'imposta, secondo quanto stabilito dal comune), determinando comunque il tributo con riferimento alla condizione del proprietario, applicando cioè l'aliquota prevista per l'abitazione.
 - Siffatta conclusione genera diverse perplessità. In particolare tra di esse vi è quella derivante dal comma 671 dell'art. 1 della L. 147/2013, da cui sembrerebbe desumersi la volontà del legislatore di dare rilievo all'utilizzatore diverso dal titolare dei diritti reali sull'immobile solo nel caso in cui non ci sia un contemporaneo utilizzo della stessa unità immobiliare da parte di quest'ultimo.

Tasi: dubbi

- 3) Periodicità della commisurazione dell'obbligazione tributaria.
- La disciplina del tributo nulla prevede al riguardo, facendo ritenere che l'obbligazione tributaria non può che sorgere alla data di inizio del possesso o della detenzione dell'immobile soggetto al tributo e cessare nel momento del loro venir meno.
 - Il Mef (FAQ n. 4) ha ritenuto che nella fattispecie siano applicabili le regole dell'Imu, in base alle quali il conteggio dell'imposta deve effettuarsi a mesi, considerando per intero quello in cui il possesso o la detenzione si è protratto/a per almeno 15 giorni.
 - Una simile soluzione, espressamente prevista nell'Imu dall'art. 9, comma 2, del D.Lgs 23/2011, non trova analoga disciplina nella Tasi.
 - Peraltro lo stesso Ministero ha espresso in tale caso una posizione opposta a quella riscontrabile invece nello schema di regolamento Tares, quando si specificava che l'aspetto temporale del presupposto tributario, in mancanza in proposito di specifiche prescrizioni contenute doveva conteggiarsi con il metodo del pro-die.

Tasi: dubbi

4) Dichiarazione

- Con la risoluzione n. 3/DF del 25 marzo 2015, il Dipartimento Finanze ha affermato che “dalla lettura delle norme che disciplinano la Tasi, emerge che il modello di dichiarazione deve essere approvato con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze”, che deve essere “unico e valido su tutto il territorio nazionale”.
- In disparte la considerazione che tale provvedimento non è ancora stato approvato, c’è da rilevare che il comma 685 della L. 147/2013 prevede che la dichiarazione debba essere “redatta su modello messo a disposizione del Comune”.
- Pertanto, si condivide quanto affermato dall’IFEL, secondo cui ogni ente “può e deve disporre per via regolamentare in materia di dichiarazione Tasi, in modo analogo a quanto previsto per la Tari”, almeno finché non sarà approntato un modello dichiarativo unico nazionale, auspicabilmente in tempo utile in vista della scadenza del prossimo 30 giugno.

Tari

- Anche nella Tari l'impianto resta quello dello scorso anno, salva la riduzione per i residenti all'estero, regolata come per la Tasi.
- In particolare, anche nel 2015 opereranno le possibili deroghe nell'adozione dei coefficienti da utilizzare per il calcolo delle tariffe con il metodo normalizzato.
- Dovrà, inoltre, utilizzarsi la superficie calpestabile per il calcolo del tributo, in mancanza del completamento entro il 2014 del processo di allineamento della banca dati catastale finalizzato all'utilizzo della superficie catastale quale superficie tassabile.
- Più problematica è senza dubbio la questione della detassazione delle aree produttive di rifiuti speciali.

Tari: applicazione

- Anche per il 2015 sono applicabili le deroghe previste nell'applicazione del metodo normalizzato per il calcolo delle tariffe del tributo nell'anno 2014. Quindi, i comuni possono:
 - ✓ non tenere in considerazione i coefficienti K_a previsti per il calcolo della quota fissa della tariffa delle utenze domestiche;
 - ✓ adottare dei coefficienti K_b , K_c e K_d (rispettivamente impiegati per il calcolo della quota variabile della tariffa delle utenze domestiche, della quota fissa delle utenze non domestiche e di quella variabile dei quest'ultime utenze) in misura inferiore al limite minimo o superiore al limite massimo del 50%.
 - ✓ Resta confermata la possibilità anche nel 2015 di calcolare le tariffe del tributo non avvalendosi del metodo normalizzato, ma ricorrendo al criterio alternativo dettato dall'art. 1, comma 652, della L. 147/2013.

Tari: superficie imponibile

- Nel 2015 il tributo continuerà a conteggiarsi sulla base della superficie calpestabile dei locali e delle aree scoperte.
- Ciò in quanto l'entrata in vigore del criterio di computo della superficie tassabile basato sull'80% della superficie catastale, da applicarsi a tutte le unità immobiliari a destinazione ordinaria, entrerà in vigore solamente quando saranno ultimate le procedure per l'allineamento dei dati catastali e toponomastici.

Tari: aree produttive

- L'aspetto più critico che senza dubbio riguarderà nell'anno 2015 l'applicazione della tassa sui rifiuti, concerne la questione della tassazione dei locali produttivi di rifiuti non assimilati agli urbani e dei magazzini agli stessi funzionalmente ed esclusivamente collegati.
- Sul punto, è intervenuta la risoluzione n. 2/DF del 9 dicembre 2014, fissando due punti:
 - 1) la produzione anche solo prevalente di rifiuti speciali non assimilati agli urbani, determina la detassazione integrale della superficie dei locali interessati;
 - 2) laddove le superfici producono rifiuti speciali non assimilabili agli urbani, il comune non ha alcun spazio decisionale in ordine all'esercizio del potere di assimilazione.

Tari: aree produttive

- L’Anci Emilia-Romagna, con la circolare del 3 dicembre 2014, ha effettuato alcune (condivisibili) precisazioni:
 - 1) le circolari e le risoluzioni ministeriali sono per giurisprudenza di legittimità univoca, atti non vincolanti né per i comuni né per i contribuenti né per i giudici;
 - 2) le affermazioni ministeriali riguardano solo le zone di produzione di rifiuti speciali non assimilati e non assimilabili;
 - 3) pertanto, non si pone il problema della tassabilità delle zone di produzione, e dei magazzini connessi a tali zone, ove si producono rifiuti speciali che siano stati assimilati ai rifiuti urbani con regolamento comunale. Per tali zone vige l’obbligo di conferimento al servizio pubblico e le superfici devono essere assoggettate al tributo, e ciò anche nel caso in cui il produttore dimostri di provvedere a proprie spese allo smaltimento della totalità dei rifiuti prodotti. In tale ipotesi, si renderà applicabile esclusivamente la riduzione prevista dal medesimo comma 649, il quale prevede che il comune con proprio regolamento disciplina “riduzioni della quota variabile del tributo proporzionali alla quantità di rifiuti speciali assimilati che il produttore dimostra di aver avviato al riciclo, direttamente o tramite soggetti autorizzati”;

Tari: aree produttive

- 4) i magazzini connessi ad attività industriali ed artigianali il cui ciclo produttivo genera rifiuti speciali assimilati, sono sempre assoggettabili. I comuni possono detassare parti delle relative aree altrimenti totalmente assoggettabili, non verificandosi la condizione che la superficie dell'intero magazzino produca in modo continuativo e prevalente rifiuti speciali non assimilati;
- 5) è da ritenersi legittima, a secondo dei casi concreti, la detassazione dell'intera superficie, la detassazione delle sole superfici occupate dai macchinari e, infine, la detassazione in misura percentuale (in base al comma 682 della L. 147/2013), allorquando non sia possibile delimitare le superfici ove si formano rifiuti speciali non assimilati.

Addizionale Irpef

- Ricordiamo che l'art. 3, comma 2, del D.Lgs 175/2014. ha eliminato la possibilità di commisurare l'acconto dell'addizionale all'aliquota deliberata per il medesimo anno a cui lo stesso si riferisce, sancendo che, dal 2015, l'acconto sarà in ogni caso determinato sulla base dell'aliquota vigente nell'anno precedente.
- Il successivo comma 3 ha previsto un ulteriore obbligo pubblicitario in relazione alle deliberazioni ed ai regolamenti dell'addizionale comunale IRPEF. Tale obbligo si aggiunge a quello già esistente di invio della deliberazione e del regolamento. In particolare, è previsto che, i comuni, contestualmente all'invio di tali provvedimenti, sono tenuti ad inviare, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, ai fini della pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del D.Lgs 360/1998, i dati contenuti nei suddetti regolamenti e delibere individuati con decreto del Mef.

Fondo

Fondo

- Il comma 435 della L. 190/2014 ha previsto un'ulteriore riduzione del fondo di solidarietà di 1.200 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2015.
- Tale riduzione (che per il 2015 è ridotta del 50% per i comuni terremotati) si aggiunge a quelle già previste dalla legislazione vigente, che cumulativamente valgono circa 288 milioni, ossia:
 - 1) i 100 milioni di ulteriore riduzione ai sensi dell'art. 16, comma 6, del D.L. 95/2012, il cui taglio nell'anno corrente si attesta a 2.600 milioni (contro i 2.500 dell'anno scorso);
 - 2) l'incremento del taglio previsto dall'art. 47, comma 8, del D.L. 66/2014, che passa dai 375,6 milioni previsti per il 2014 a 563,6 milioni nel 2015 (e che il comma 451 estende anche al 2018).

Fondo

- Per effetto di questi tagli, nel 2015 il fondo di solidarietà è sceso a 4,378 miliardi di euro, inferiore per circa 340 milioni alla quota di alimentazione che sarà trattenuta ai sindaci. Pertanto, circa 340 milioni di Imu pagata dai cittadini saranno direttamente acquisiti al bilancio dello Stato.
- Nel 2015, in particolare, saranno circa 650 i comuni (perlopiù nel nord Italia) cosiddetti incapienti, che non soltanto non riceveranno alcuna risorsa dal fondo, ma addirittura trasferiranno 400 milioni, di cui 340, come detto, entreranno direttamente nelle casse statali e non saranno redistribuiti in una logica perequativa.

Fondo

- Come negli anni passati, il funzionamento concreto del fondo è rimesso ad un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri da emanare, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno, previo accordo in sede di Conferenza Stato-città e autonomie locali.
- In teoria, in base al comma 380-ter della L. 228/2012, tale accordo avrebbe dovuto essere sancito entro il 31 dicembre scorso e, in mancanza, il dPCM avrebbe comunque dovuto essere emanato entro i quindici giorni successivi ...
- Ma il riparto è stato reso noto solo lo scorso 15 aprile “in via divulgativa”.
- Qualcosa comunque potrebbe ancora cambiare, ma per importi modesti, per via dell'esenzione dai tagli che sarà concessa ai comuni abruzzesi.

Fondo

- Il riparto tiene conto, innanzitutto, dei criteri di cui ai numeri 1), 4), 5) e 6) della lett. d), dell'art. 1, comma 380, della L. 228/2012, ovvero:
 - ✓ del maggiore o minore gettito derivante dalle modifiche apportate alla disciplina dell'Imu nel 2013 (a seguito della soppressione della riserva generale a favore dello Stato e della devoluzione a quest'ultimo del gettito standard sugli immobili produttivi accatastati in D);
 - ✓ della dimensione del gettito dell'Imu ad aliquota base di spettanza comunale;
 - ✓ della diversa incidenza delle risorse di cui ai soppressi fondo sperimentale di riequilibrio e trasferimenti erariali sulle risorse complessive per l'anno 2012;
 - ✓ delle richiamate riduzioni di cui all'art. 16, comma 6, del D.L. 95/2012.

Fondo

- Rileva, inoltre, la soppressione dell'Imu sulle abitazioni principali e dell'istituzione della Tasi.
- È confermata la clausola di salvaguardia finalizzata a limitare le variazioni, in aumento e in diminuzione, delle risorse disponibili ad aliquota base, rispetto agli anni precedenti.
- Infine, da quest'anno, si tiene conto anche delle capacità fiscali e dei fabbisogni standard approvati dalla Copaff, che, in base a quanto previsto dal comma 380-quater della L. 228 (come modificato dal comma 459 della legge in commento), incideranno sul 20% del fondo. **NON SONO STATI USATI I NUOVI FABBISOGNI, MA QUELLI VECCHI!!!**
- La stessa legge di stabilità viene proroga di un altro anno, a tutto il 2015, la possibilità di applicare in parte corrente gli oneri di urbanizzazione e di portare l'anticipazione di tesoreria fino a 5/12 delle entrate correnti (comma 542).

Come funziona il fondo

2014	Imu standard (al netto della quota di alimentazione del FSC)		(a)
	Tasi standard		(b)
	Fsc		(c)
	Taglio complessivo D.L. 95/2012		
	Taglio complessivo D.L. 66/2014		
	Risorse standard	0,00	$(d)=(a)+(b)+(c)$
2015/2017	Incremento taglio D.L. 95/2012	0,00	(e)
	Incremento taglio D.L. 66/2014	0,00	(f)
	Taglio L. 190/2014	0,00	(g)
	Accantonamento fabb std/cap fisc	0,00	(h)
	Risorse standard	0,00	$(i)=(d)-(e)-(f)-(g)-(h)$
	Imu standard (al netto della quota di alimentazione del FSC)		(l)
	Tasi standard		(m)
Fsc	0,00	$(n)=(i)-(l)-(m)$	

- La quota di alimentazione del fondo 2015 rimane invariata rispetto a quella del 2014. Ricordiamo che l'Imu deve essere iscritta al netto di tali somme.
- Infine, ricordiamo che i comuni interessati dal D.L. 4/2015 (Imu terreni) dovranno operare le ulteriori variazioni compensative indicate nell'Allegato A al provvedimento. Nella maggior parte dei casi (ossia quando è indicato un importo a debito, dovrà essere incrementata in pari misura l'Imu standard e ridotto il FSC. Per chi, invece, ha importi a credito, occorre ridurre in pari misura l'Imu standard e incrementare il FSC.

Contributi compensativi

- Assimilazioni prima casa e esenzione beni merce: 75.706.718,47 (art. 3 del D.L. 102/2013 – D.M. 20 giugno 2014)
 - Imu agricola: 110,7 milioni di euro (art. 1, comma 711, della L. 147/2013 – D.M. 24 ottobre 2014)
 - Contributo compensativo agevolazioni residenti all'estero: 2 milioni di euro (art. 9-bis, comma 3, del D.L. 47/2014.
 - Trasferimento non fiscalizzati (fondo sviluppo investimenti ecc.)
-
- ✓ Non più previsti:
 - ✓ contributo assimilazione immobili in comodato a parenti;
 - ✓ contributo Imu immobili comunali
 - ✓ Fondo Tasi

Fondo Tasi

- Nel 2014, sono stati stanziati 625 milioni a favore di circa 1800 enti che, avendo già raggiunto i livelli massimi delle aliquote, si trovano con la leva fiscale bloccata.
- Al momento, pare che l'Esecutivo sia riuscito a racimolare poco più della metà di tale cifra.
- Se non si troveranno altri tesoretti, per molti comuni far quadrare i conti diventerà una mission impossible.
- Ma il problema sono anche i criteri di riparto: l'anno scorso a beneficiare dell'aiutino furono le amministrazioni che, avendo già raggiunto il livello massimo consentito di pressione fiscale, non riuscivano a quadrare i bilanci, con non pochi mal di pancia da parte dei comuni fiscalmente virtuosi.

Fondo Tasi 2014

Milano	89.434.095,55
Napoli	37.168.880,05
Torino	36.659.892,31
Genova	27.560.641,48
Roma	22.558.908,51

Indebitamento

Indebitamento

- Il comma 539 della L. 190/2014 ha nuovamente modificato il tetto di cui all'art. 204 del Tuel, fissandolo al 10%, a decorrere dall'anno 2012.
- Oltre ai comuni, la modifica interessa anche gli altri enti locali (unioni, comunità montane ecc.), non invece (se non marginalmente) le province. Queste ultime, infatti, dal prossimo 1° gennaio incapperanno nel divieto di ricorrere a mutui per spese non rientranti nelle funzioni concernenti la gestione dell'edilizia scolastica, la costruzione e gestione delle strade provinciali, nonché la tutela e valorizzazione dell'ambiente.
- Il ricorso al mercato dei capitali, inoltre, è incentivato anche dalla previsione (comma 540) di un fondo statale (125 milioni nel 2016, 100 per ciascun anno dal 2017 al 2020) per la concessione di contributi in conto interessi agli enti locali a valere su operazioni di indebitamento attivate nel 2015 (con ammortamento a decorrere dal 2016). In tal caso, un po' contraddittoriamente, la misura include fra i potenziali beneficiari anche gli enti di area vasta, che tuttavia potranno fruirne entro i limiti anzidetti.

Grazie per l'attenzione!!

Matteo Barbero

011-4322605

334-6009171

Matteo.barbero@regione.piemonte.it